

Caro energia, tax credit potenziati ma a tempo e con calcoli rompicaipo

Misure fiscali. Il DL Aiuti rafforza i bonus, ma introduce il limite de minimis Restano quattro agevolazioni con regole a sé stanti e istruzioni complesse.

Se sul fronte politico si è aperta una fase di crisi e incertezza, per le imprese una cosa è sicura: la bolletta energetica 2022 è più cara e continuerà a esserlo. Il via libera di giovedì scorso alla conversione in legge del decreto Aiuti – arrivata nonostante lo strappo del M5S nella maggioranza – ha sì potenziato ed esteso i crediti d'imposta sui costi dell'energia. Ma ha confermato il carattere straordinario di queste misure fiscali, che oggi coprono (in parte) solo le spese sostenute nei primi sei mesi dell'anno. Per i costi di elettricità e gas dal 1° luglio in avanti, invece, bisognerà attendere altri eventuali provvedimenti, che dipenderanno dall'andamento dei prezzi in bolletta, ma anche dalla situazione politica e dal governo. Nel frattempo, le aziende e i consulenti che le assistono sono chiamati a determinare il valore dei crediti d'imposta e a decidere come usarli.

Limiti e facilitazioni di calcolo

La conversione del DL Aiuti ha introdotto due novità: un limite e una facilitazione. Il limite è quello previsto dal regime “de minimis”, secondo cui un'impresa non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio.

Un vincolo che ha suscitato le proteste delle sigle di categoria, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni – complice il Covid – c'è stato un boom di aiuti e il tetto è ormai anacronistico. In base al decreto, i *tax credit* sull'energia rientrano ora nel de minimis per il 2° trimestre, tranne per le aziende definite “energivore”.

La facilitazione consiste invece nell'obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell'impresa, l'incremento certificato dei costi e il credito d'imposta spettante. Obbligo che però vale solo per il 2° trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del 1° trimestre 2019.

La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, quindi il 29 agosto. Mentre il credito potrà essere usato in compensazione (anche frazionata) o ceduto (per intero) entro il 31 dicembre di quest'anno (si veda l'articolo in basso). In sostanza, sono ancora numerosi i casi in cui le aziende devono calcolare il *tax credit* con il fai-da-te.

Perché la facilitazione non si applica a tutti (è escluso ad esempio chi ha cambiato fornitore) e, comunque, non vale per i crediti relativi al 1° trimestre. In queste situazioni, una volta assodato l'aumento del 30% dei costi dell'energia, bisogna calcolare in autonomia, sul totale della spesa, il credito corrispondente, che poi potrà essere utilizzato senza dover fare alcuna istanza.

Da notare che l'aumento dell'elettricità si calcola sulla componente energia elettrica (al netto di imposte e sussidi): in pratica, la voce «spesa per la materia energia» indicata in fattura; per il gas, invece, il rincaro riguarda il prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero, pubblicato dal Gme.

Considerato il balzo di oltre il 300% rispetto al 2019, è ragionevole pensare che il *tax credit* sul gas spetti a tutte le imprese.

Le istruzioni e la leva fiscale

Il Dl Aiuti è soltanto l'ultimo decreto a intervenire sui crediti d'imposta contro il caro energia, introdotti dal Sostegni-ter (Dl 4) per le energivore nel 1° trimestre e poi via via potenziati e allargati alle altre imprese dai decreti Energia (Dl 17) e Taglia prezzi (Dl 21).

Norme cui sono seguiti un provvedimento, tre circolari e una risoluzione delle Entrate con le istruzioni applicative. Nell'ultima circolare, la 25/E dell'11 luglio, si dice che i chiarimenti richiesti dalle sigle di categoria (dalle modalità di calcolo ai documenti certificativi) riguardano in gran parte aspetti non fiscali e sono stati resi con il contributo dell'Arera e del Mite.

Un indicatore del fatto che, ancora una volta, si è scelta la leva fiscale per erogare aiuti economici con complessità tecniche. Ciò influisce anche sulla valenza di questi aiuti: un credito d'imposta, infatti, è utile solo se si hanno tributi pesanti da versare o se si riesce a cederlo a una banca o un'altra impresa.

Le quattro agevolazioni

1-Imprese energivore

Fino al 25% della spesa coperto dal tax credit

Beneficiari: imprese energivore (ex articolo 3 del Dm 21/12/2017) con consumo medio di energia pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano in specifici settori o che risultano iscritte nell'elenco Csea (Cassa servizi energetici e ambientali)

Requisiti: nel 4° trimestre 2021 e/o nel 1° trimestre 2022 incremento superiore al 30% (rispetto agli stessi periodi 2019) del prezzo medio del kWh della componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi.

Tax credit: 20% delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o anche prodotta e autoconsumata) nel 1° trimestre 2022; 25% per la spesa del 2° trimestre 2022 .

Utilizzo: compensazione con modello F24 entro il 31/12/2022 o cessione «solo per intero» del credito maturato nel trimestre. L'utilizzo parziale in compensazione impedisce la cessione della quota restante.

2-Imprese non energivore

Contatori con almeno 16,5 kW di potenza

Beneficiari: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore.

Requisiti: nel 1° trimestre 2022 incremento superiore al 30% (rispetto allo stesso periodo 2019) del prezzo medio del kWh della componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi.

Tax credit: 15% delle spese per la componente energetica acquistata e utilizzata nel 2° trimestre 2022 (valgono i limiti sugli aiuti di Stato “de minimis”).

Utilizzo: compensazione (anche in più tranches) entro fine 2022 o cessione del credito «per intero».

3- Imprese gasivore

Nel 1° trimestre consumi minimi di 23.645,5 Smc

Beneficiari: imprese gasivore, con consumo medio di gas pari ad almeno 94.582 Smc (standard metro cubo) annui, che operano nei settori individuati dal decreto 21/12/2021 e nel 1° trimestre 2022 hanno consumato almeno 23.645,5 Smc di gas, al netto degli impieghi in usi termoelettrici.

Requisiti: nel 4° trimestre 2021 e/o 1° trimestre 2022 incremento di oltre il 30% (rispetto al 2019) del prezzo medio di riferimento del gas del Mercato infragiornaliero, pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme). I requisiti sono soddisfatti per tutte le imprese.

Tax credit: 10% della spesa per il gas naturale consumato nel 1° trimestre 2022; 25% per la spesa del 2° trimestre 2022 (con i limiti sugli aiuti di Stato “de minimis”).

Utilizzo: compensazione (anche in più tranches) entro fine 2022 o cessione del credito «per intero».

4-Imprese non gasivore

Costi e credito spettante comunicati dal fornitore

Beneficiari: tutte le imprese non definibili “gasivore”.

Requisiti: nel 1° trimestre 2022 incremento superiore al 30% (rispetto al 2019) del prezzo di riferimento medio del gas del Mercato infragiornaliero. Requisito già soddisfatto da tutte le imprese. Il fornitore, se è lo stesso del 1°trimestre 2019 e previa richiesta, comunica alle imprese (come a quelle non energivore) l’aumento di costo e il credito spettante.

Tax credit: 25% della spesa per l’acquisto di gas consumato nel 2° trimestre 2022 (con “de minimis”).

Utilizzo: compensazione (anche in più tranches) entro il 2022 o cessione del credito «per intero».

Importi certificati dai fornitori solo su richiesta e non per tutti

Per le aziende «multisito» va considerato il costo totale e non per singola utenza

La conversione del Dl Aiuti ha aggiunto un elemento che per molte imprese semplifica l’accesso al credito di imposta gas ed energia. Il comma 3-bis, articolo 2, del Dl 50/22 prevede infatti che compete ai fornitori la verifica dei requisiti di accesso (incremento medio trimestrale dei costi di energia e/o gas superiore al 30%) e la comunicazione del credito spettante.

La norma permette di evitare la complessità dei calcoli “fai da te”, ma non a tutti: sono escluse le imprese che nel 1° e 2° trimestre 2022 non hanno lo stesso fornitore del 1° trimestre 2019.

La condizione non è casuale: il *tax credit* del 2° trimestre 2022 compete in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia e gas nel 2° trimestre stesso; mentre il diritto a ottenerlo matura se è verificato l'incremento dei costi superiore al 30% nel 1° trimestre 2022, rispetto al 1° trimestre 2019.

La norma, tuttavia, non richiede continuità di rapporto, per cui l'adempimento ricade sul fornitore anche se nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2021 il cliente è (provvisoriamente) transitato ad altro operatore. Inoltre la comunicazione del fornitore riguarda i crediti di imposta introdotti con gli articoli 3 e 4 del Dl Taglia prezzi 21/2022: quindi solo quelli maturati da imprese non gasivore e non energivore ma con contatori di potenza almeno pari a 16,5 Kw.

Le imprese che hanno cambiato fornitore, le energivore e le gasivore (queste ultime anche per il 1° trimestre 2022) devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.

A tal fine, utili chiarimenti sono arrivati con le circolari 13/E e 25/E del 2022 e, per il gas, con la circolare 20/E/2022. Mentre l'incremento del 30% del costo del gas risulta sempre rispettato (si fa riferimento a prezzi medi del mercato, si veda il grafico in alto), per l'energia elettrica occorre verificare la spesa sostenuta da ciascuna impresa.

L'Agenzia ha così precisato che il costo medio per kWh si riferisce alla «spesa per la materia energia» corrispondente ai costi per l'energia comprensivi delle perdite di rete, del dispacciamento e della commercializzazione, a cui sommare le garanzie di origine; mentre restano esclusi gli altri oneri accessori diretti e indiretti e non rilevano le spese di trasporto, le coperture finanziarie e le imposte relative alla componente energia.

L'incremento di costo va verificato al netto dei sussidi, ma il credito si calcola sulla spesa sostenuta al lordo degli stessi. Per le imprese "multisito" il costo medio dell'energia elettrica va calcolato complessivamente e non per singola utenza.

I tempi di utilizzo

Sullo sfondo emerge anche la difficoltà di compensare celermente i crediti: entrambe le agevolazioni (articolo 3 e articolo 4 del Dl 21/2022) prevedono l'uso in compensazione (in alternativa alla cessione integrale del credito) entro il 31 dicembre 2022.

Anche se il legislatore concede dieci giorni all'Arera per definire il contenuto della comunicazione e fissa entro il 29 agosto l'invio da parte degli operatori, prevede quest'obbligo di comunicazione solo a seguito di una richiesta del cliente. Sarebbe invece auspicabile che i fornitori trasmettessero i dati a tutti i clienti, a prescindere da chi ne fa esplicita richiesta.